




## **La riforma delle polizze di ramo primo.**

**Linee evolutive  
sulla regolamentazione  
dei prodotti IBIP dopo IDD**

**Roma, 7 novembre 2018**

*Carla Desideri, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza*

- *Contesto normativo*
- *Prodotti vita tradizionali e gestioni separate*
- *Perché cambiare le regole delle gestioni separate*
- *Come sono cambiate le regole*
- *Cosa è cambiato per imprese e assicurati*
- *Principali contenuti tecnici della revisione*
- *Attuazione delle nuove regole nel framework IDD*
- *Temi aperti e sfide per il futuro*



Il Provvedimento del 14 febbraio 2018, n. 68 rappresenta un primo passo verso  
**l'ammodernamento** della regolamentazione connessa ai prodotti vita  
partendo dalle **gestioni separate** a cui sono collegate le **tradizionali polizze  
vita rivalutabili**



Quale **relazione** tra **Polizze Vita** e **Gestione Separata**?

La **gestione separata**, disciplinata dal Regolamento 38/2011, è un «**portafoglio di investimenti** gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione»


In base ai rendimenti di questi attivi **si rivalutano le prestazioni dei contratti collegati**

La **rivalutazione delle prestazioni** delle polizze esprime la caratteristica strutturale della relazione tra polizze vita rivalutabili e gestione separate: la **discrezionalità** dell'impresa nel gestire gli attivi della gestione separata

Gli **attivi** sono di proprietà dell'impresa ma i **rendimenti calcolati** e il **capitale assicurato** creano **impegni dell'impresa verso l'assicurato**

### Le polizze vita rivalutabili hanno rappresentato il cuore dell'offerta assicurativa italiana

Consistenze di fine anno in mld di euro (scala di sx)  
Valori percentuali (scala dx)



- ✓ Gli attivi delle gestioni separate rappresentano in media oltre **l'80 per cento degli attivi del patrimonio delle compagnie vita**
- ✓ Gli investimenti delle gestioni separate hanno generato un tasso medio di rendimento **stabile** nel tempo
- ✓ La **stabilità** del rendimento è frutto della gestione discrezionale da parte dell'impresa, che opera nel medio lungo-termine su un **pool di attivi** che remunerano «**coorti**» diverse **di assicurati** (*smoothing dei rendimenti*)

L'Istituto ha voluto **preservare** le **polizze vita rivalutabili** perché hanno saputo **coniugare nel tempo**




**Garanzie** assicurative legate alla **vita umana**

+

Rendimento **minimo garantito/Restituzione del capitale** investito


+

Possibilità per gli assicurati di partecipare a un **extra-rendimento** legato ai risultati finanziari della gestione separata



**Stabilità** dei rendimenti nel tempo che ha consentito, soprattutto nell'ultimo decennio, di **proteggere** gli assicurati **dall'instabilità** dei tassi di mercato

.....ma stanno perdendo terreno rispetto ad altri prodotti ....



Dal 2014 si è registrata una **progressiva riduzione** delle tradizionali polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate




La raccolta è diminuita di 20 punti percentuali.

I dati al 1° semestre 2018 evidenziano segnali di ripresa; crescono i **prodotti multiramo** (rivalutabili di ramo I e unit linked di ramo III)

.. per **preservare** le polizze vita rivalutabili l'Istituto è intervenuto sulle regole sulle gestioni separate, elaborate alla fine degli anni '80.

Da allora il **contesto è cambiato in misura significativa:**

- ❖ Le imprese e gli assicurati convivono con tassi di rendimento degli investimenti eccezionalmente bassi
- ❖ Le imprese si confrontano con nuove regole prudenziali (Solvency II)



Le regole sulle gestioni separate prima del Provvedimento n. 68/2018 imponevano rigidità gestionali alle imprese, penalizzando la commercializzazione di un prodotto che si vuole tutelare

Da dove derivavano le **rigidità gestionali**?



Erano quelle che insistevano sulle **modalità di calcolo del rendimento** della gestione separata ....

...imponendo **l'immediato inserimento di utili e perdite** realizzate su attivi della gestione separata all'interno del rendimento di periodo, per la sua retrocessione agli assicurati nel medesimo periodo.

### **Esempio:**

Ho comprato un decennale nel 2010 a 100 euro con i premi raccolti presso gli assicurati di allora; dopo 5 anni vale 115 (calo dei tassi), generando una plusvalenza latente di 15. Se vendo il titolo, la plusvalenza realizzata di 15 fa balzare il rendimento di quest'anno, con attesa di forte diminuzione per gli esercizi successivi

Con il Provvedimento n. 68/2018 l'IVASS ha mantenuto **inalterato il disegno regolamentare** sulle gestioni separate e le caratteristiche delle «polizze vita rivalutabili», ma ha introdotto la possibilità per le imprese di utilizzare **nuove modalità di calcolo del rendimento della Gestione separata**



La revisione è **intervenuta sul modo** in cui le imprese **calcolano il rendimento** delle gestioni separate, fermo restando che **viene confermato che le imprese non possono:**

- ✓ modificare il **rendimento minimo garantito** della polizza vita (fissato dalle condizioni contrattuali, non da regole IVASS)
- ✓ modificare la **percentuale di retrocessione** all'assicurato del rendimento della gestione separata (fissato dalle condizioni contrattuali, non da regole IVASS)

Quali sono le **nuove modalità di calcolo** del **rendimento** della gestione separata?



Le nuove regole danno la **possibilità** alle imprese che lo desiderano di:

- ✓ Per i **nuovi contratti** sottoscritti dopo la modifica delle regole, accantonare le plusvalenze nette realizzate sugli attivi ricompresi nella gestione separata in una riserva matematica denominata «**fondo utili**»
- ✓ Per **tutti i contratti**, anche quelli preesistenti alla modifica delle regole, utilizzare nuove modalità di registrazione dei proventi netti ricavati dalle operazioni su **strumenti derivati quotati** (operazioni già consentite per finalità di copertura da rischi o gestione efficace degli attivi; consentono di stabilizzare nel tempo i rendimenti delle gestioni separate e quindi delle polizze vita ad esse collegate)

Sostanzialmente, le nuove regole danno **più flessibilità** alle imprese per mantenere anche in futuro l'**appetibilità** di un prodotto con **garanzia di restituzione del capitale investito**

Le nuove modalità di calcolo intendono assicurare **maggiore flessibilità gestionale alle imprese**, senza ridurre la tutela dell'assicurato



L'esercizio delle **nuove facoltà** da parte delle imprese è accompagnato da **nuovi adempimenti** richiesti alle stesse, volti a costruire **specifici presidi a tutela dell'assicurato** in termini di:

- ✓ **tracciabilità** dei nuovi calcoli
- ✓ **verifiche** aggiuntive della società di revisione
- ✓ **formalizzazione** amministrativa interna
- ✓ **coinvolgimento** dei vertici aziendali
- ✓ **verifiche e monitoraggio** da parte della Vigilanza
- ✓ **preventiva informativa** agli assicurati esistenti delle nuove possibilità di contabilizzazione dei proventi netti degli strumenti derivati

Si applica solo a **nuovi contratti**

## Formazione del fondo utili

- ❖ L'impresa accantona l'intero importo delle plusvalenze nette realizzate nell'anno a seguito della vendita di attività
- ❖ Il fondo utili ha natura di riserva matematica ed è investito nella gestione separata stessa
- ❖ Nei casi di coesistenza di contratti che si rivalutano con due regole di calcolo del rendimento, il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze realizzate calcolate sulla base della relativa riserva matematica

## Smontamento del fondo utili

- ❖ Il fondo utili concorre alla determinazione del risultato finanziario della gestione separata entro 8 anni
- ❖ L'impresa determina la quota annua del fondo utili da attribuire al rendimento nel miglior interesse degli assicurati
- ❖ L'organo amministrativo valuta la quota del fondo utili che concorre annualmente alla determinazione del rendimento

## Governance e trasparenza

- ❖ Massimo coinvolgimento dell'Organo amministrativo
- ❖ Certificazione dei tassi di rendimento
- ❖ Evidenza della formazione del fondo utili e della formazione dei tassi di rendimento della GS nei documenti pubblici (e.g. Rendiconto della GS)
- ❖ Informativa all'IVASS sullo smontamento del fondo utili
- ❖ Informativa ai contraenti di polizze collegate a GS preesistenti alla prima occasione utile con indicazione che il fondo utili agisce solo per i nuovi contratti

Si applica a **tutti i contratti**

## Presupposti e ambito di applicazione

- ❖ Strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nelle gestioni separate mediante l'utilizzo di derivati quotati disponibili per scadenze brevi (e.g strategia di copertura di titoli della GS, con scadenze medio-lunghe, mediante il ricorso a *futures*, con scadenze brevi) che richiedono la rinegoziazione periodica
- ❖ La deroga agisce solo sulle regole di calcolo del rendimento della gestione separata fermo il quadro normativo primario e secondario sull'utilizzo dei derivati e sulla relativa rappresentazione in bilancio

## Contenuti

L'impresa rinvia l'attribuzione degli utili o delle perdite generati dalla chiusura periodica dei derivati di copertura nei limiti delle variazioni di valore dei titoli sottostanti

Gli utili o le perdite di periodo sono iscritti in una posta rettificativa fino alla chiusura della strategia; gli utili e le perdite complessivi sui derivati di copertura iscritti nella posta rettificativa dall'inizio della strategia sono attribuiti al calcolo del rendimento della GS quando la strategia è chiusa (*articolo 7-quater del Reg. 38/2011 modificato dal Provvedimento 68/2018*)

## Governance e Trasparenza

- ❖ Massimo coinvolgimento dell'Organo amministrativo che delibera la strategia coerentemente con la *policy* più generale di impiego dei derivati
- ❖ Evidenza nel libro mastro della gestione separata e nella documentazione contabile allo scopo predisposta dall'impresa
- ❖ Certificazione del tasso di rendimento
- ❖ Informativa preventiva ai contraenti di polizze collegate a GS preesistenti con possibilità di riscattare la propria posizione senza applicazione di oneri

Nel nuovo *framework* normativo (IDD e Regolamento PRIIPS) le tradizionali polizze vita rivalutabili di ramo I si chiamano IBIPS (*“insurance based investment product”*, prodotto di investimento assicurativo), al pari dei prodotti *linked*, quelli di ramo III non garantiti e delle polizze di capitalizzazione di ramo V

Gli IBIPS Sono assoggettati alle **stesse regole di trasparenza di altri prodotti di investimento offerti nel mercato finanziario** sulla scorta della considerazione per cui tali investimenti sono sempre più diffusi tra la clientela al dettaglio, che quindi necessita di maggiore tutela rispetto alle potenziali distorsioni legate all'assenza di una effettiva armonizzazione del trattamento dei prodotti assicurativi e finanziari



- ❖ Nuovi prodotti rivalutabili (al pari di altri IBIPS) avranno un KID conforme a quanto previsto dal Regolamento PRIIPS che ne favorirà la comprensione e la comparabilità con altri prodotti e un DIP aggiuntivo con informazioni aggiuntive e complementari rispetto al KID
- ❖ Il KID è europeo, il DIP aggiuntivo è stato disegnato dal Regolamento IVASS n. 41/2018 per i prodotti di investimento assicurativi (ramo I rivalutabili, ramo III e ramo V) e potrà ospitare anche informazioni contenute, secondo la vigente disciplina in corso di revisione, nel prospetto Consob, (e.g. informazioni sulla situazione patrimoniale e di solvibilità)
- ❖ Per i prodotti rivalutabili collegati a gestioni separate, nella parte dedicata a rischi e potenziale rendimento è richiesta l'indicazione delle modalità di rivalutazione delle prestazioni e l'eventuale accantonamento a un fondo utili
- ❖ Il Regolamento 41/2008 riordina e razionalizza l'informativa precontrattuale per renderla conforme alla normativa europea e rafforza i presidi a tutela del consumatore in particolare nei casi di trasformazione di contratto o di variazioni in corso di contratto

Le sfide che si delineano nel prossimo futuro non sono di poco conto per i consumatori, le imprese, gli intermediari e i supervisori

- ❖ *Maggiori costi di compliance*
- ❖ *Accresciuta Concorrenza e diversificazione dei prodotti*
  - *prodotti assicurativi nuovi distribuiti da imprese europee*
  - *necessità di sviluppare prodotti assicurativi vita sempre più calibrati sulla specifica domanda di protezione/investimento/previdenza proveniente dai consumatori*
- ❖ *Vincoli di capitale – i requisiti patrimoniali richiesti da Solvency II in un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e volatilità spingono a riflettere su nuove forme di prodotto*

Abbiamo avviato i lavori su altre parti della regolamentazione secondaria che compongono il complesso *puzzle* della disciplina sui prodotti vita

Su alcune tematiche è in corso già da tempo il confronto con l'Associazione di categoria, confronto che abbiamo intenzione di estendere nei prossimi mesi ad altri *stakeholders*

- ❖ Revisione delle regole di investimento per i fondi interni connessi alle *unit linked* (Circolare 474/2002) e della disciplina sulle *index linked* (Regolamento 32/2009)
- ❖ Riflessioni su prodotti che possano avvalersi di un trattamento prudenziale meno *risk sensitive* (e.g. prodotti con *matching adjustment*) ed emanazione della disciplina sui fondi separati
- ❖ Riflessioni sulla disciplina di eventuali prodotti con partecipazione agli utili che possano avvalersi dello specifico trattamento prudenziale previsto dal CAP (articolo 44 sexies)